

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ART.
11 COMMA 3 L. 431 del 09 dicembre 1998 ANNUALITA' 2017

IL DIRIGENTE

Ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, del decreto del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999, della deliberazione della Giunta Regionale n. 12/19 del 27.03.2015, della determinazione del Direttore del Servizio edilizia pubblica RAS n. 20555/577 del 25/05/2017 e in esecuzione della propria determinazione.

RENDE NOTO

È indetto un bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, Annualità 2017.

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 13,00 del giorno 07/07/2017 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Le domande pervenute entro il suddetto termine daranno titolo – qualora in regola – all'attribuzione del contributo con decorrenza 1° gennaio 2017 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

Art. 1 - Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso al beneficio Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato extracomunitario deve essere in possesso del certificato storico di residenza atto a dimostrare la residenza nel territorio nazionale da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133); 2. Essere residenti nel Comune di Iglesias e nell'immobile per il quale si chiede il contributo; 3. Non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 4. Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla L.R. 13/89; 5. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica sita nel Comune di Iglesias e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, non avente natura transitoria. Il contratto di locazione deve: 1. avere durata non inferiore ad anni quattro o 3 più 2 se a canone convenzionato abitativo; 2. essere registrato ed in regola con il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2017 (presso l'Agenzia delle Entrate) o in regime fiscale della cedolare secca. 2 Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente (art. 2, ultimo paragr. dell'allegato n.1 alla deliberazione G.R. 12/19 del 27.3.2015) 6. Non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/89, secondo la definizione di seguito riportata: " Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sginci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 56 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre; 7. essere in regola con il pagamento del canone di

locazione e della imposta di registro per l'anno 2017; 8. non percepire, per lo stesso titolo, sostegno per l'accesso all'abitazione, contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente, I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.

Art. 2 – Nucleo familiare Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – Determinazione della situazione economica La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito: 1. Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.049,14), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito). L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74; 2. Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 4– Formazione e pubblicazione della graduatoria Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità: Concorrenti inseriti nella fascia (A); Concorrenti inseriti nella fascia (B). Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito ISEE. Dette percentuali, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi per l'opposizione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro dieci giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni per la presentazione delle domande del presente bando. Essa è efficace dal giorno della sua approvazione, ferma restando la possibilità, in capo agli interessati, di presentare opposizione. Quest'ultima, debitamente motivata, può essere presentata dagli interessati entro il termine di 10 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Entro lo stesso termine possono essere presentati documenti integrativi della domanda. Il Comune, entro i successivi 10 gg. dal termine di presentazione delle opposizioni, provvede alla formazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva, è approvata con Determinazione del Dirigente ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. In ogni caso per i soggetti che dichiarano "reddito zero" o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla compilazione dell'apposita dichiarazione di cui alla pag. 2 del modulo di domanda, relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione (in caso di aiuti da parte di familiari o conoscenti indicare i nominativi per poter consentire i relativi accertamenti).

Art. 5 – Modalità di determinazione del contributo Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri: 1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto

e comunque fino ad un massimo di € 3.098,00 annui. 2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 2.320,00 annui. Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo: ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; canone annuo effettivo = € 3.600,00; canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00; ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile. Quindi Ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.320,00.

Art. 6 – Modalità di erogazione del Fondo il Comune provvede all'erogazione del contributo (proporzionalmente alla percentuale assegnata dalla R.A.S.) a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in copia, di pagamento del canone di locazione (in caso di ricevuta unica allegare fotocopia del documento del locatario o di chi quietanza), con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore. E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia del documento d'identità del proprietario dell'immobile. Il contributo non sarà erogato quando lo stesso risulti all'atto della liquidazione inferiore a € 10,00. Le copie delle ricevute dovranno essere consegnate, improrogabilmente, pena l'esclusione dal contributo, entro e non oltre il 31 marzo 2018.

Art. 7 – Termini di presentazione della domanda Le domande di partecipazione devono pervenire tassativamente, A PENA DI ESCLUSIONE, entro il termine di scadenza fissato per le ore 13,00 del giorno 07/07/2017

Art. 8 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, reperibili presso: la portineria della sede di Via Argentaria, il sito web del Comune di Iglesias. Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità in corso di validità, devono essere complete di tutta la necessaria ed indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al presente bando. Le domande possono essere presentate:

A mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Iglesias, in via Isonzo, nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico;

Spedite mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Iglesias, via Isonzo n. 5 - 09016 Iglesias

Tramite posta elettronica certificata, al seguente recapito: protocollo.comune.iglesias@pec.it

In caso di spedizione per posta sul retro della busta, o nell'oggetto della pec, contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura "Domanda di partecipazione Bando Affitti 2017". L'Amministrazione comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta. Le istanze, presentate a mano o inviate tramite servizio postale, verranno prese in considerazione solo se pervenute entro e non oltre il termine fissato per la presentazione.

Art. 9 –Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: a. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; b. Copia del contratto di locazione; c. Copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca; d. Copia della Attestazione ISEE, corredata da DSU, in corso di validità. e. Per i cittadini immigrati: copia certificato storico di residenza atto a dimostrare la residenza nel territorio nazionale da

almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione; f. Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 10 – Controlli e sanzioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 11 - Motivi di esclusione Sono motivi di esclusione: 1) Domanda non firmata; 2) Domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall'Ufficio competente; 3) Pervenuta oltre il termine.